

Penale Sent. Sez. 3 Num. 4439 Anno 2021

Presidente: MARINI LUIGI

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udiienza: 14/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

 Cella ~~Fabio~~, nato a Milano il 23/08/1968

avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Tommaso Raschellà del foro di Milano, che insiste per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Milano all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aveva condannato Flavio Cella Pistone alla pena di mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale contribuente in proprio, titolare di partita IVA, al fine di evadere le imposte, con riferimento all'annualità del 2010, indicava, nelle dichiarazioni fiscali relative all'Irpef e all'Iva, elementi passivi inesistenti, superando le soglie di punibilità ivi previste nella misura, rispettivamente, di 344.000 euro e di 174.270 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento al principio del *ne bis in idem*. Premette il ricorrente di aver corrisposto al fisco, mediante la procedura di "accertamento con adesione", la somma complessiva di 701.165,95 euro; ciò osterebbe all'irrogazione della sanzione nell'ambito del presente procedimento, stante il divieto di una doppia sanzione sostanzialmente penale a carico del medesimo soggetto per i medesimi fatti, desumibile dagli artt. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e 50 della Carta europea dei diritti fondamentali, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna. Evidenzia il difensore che: 1) il Cella ha ricevuto una sanzione definitiva in sede tributaria avente carattere sostanzialmente penale, di natura repressiva e severa, avendo corrisposto, a titolo di sanzioni e interessi, la somma di 182.895,98 euro; 2) la sanzione è stata inflitta allo stesso soggetto "economico" imputato nel processo penale, ossia il Cella; 3) i fatti oggetto della sanzione inflitta in sede tributaria afferiscono alla medesima realtà fenomenica oggetto dell'imputazione.

Ciò posto, il giudice italiano avrebbe dovuto disapplicare le norme penali, anche considerando che mancherebbe un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto, e considerando che si tratta di due procedimenti sanzionatori distinti, aventi regole probatorie differenti. La motivazione sarebbe perciò illogica, sia perché ha ravvisato la stretta connessione e temporale tra i procedimenti, essendo smentita dal fatto che la sanzione tributaria è stata inflitta nel 2015 mentre il processo penale è ancora in corso, sia perché ha ravvisato la proporzionalità della sanzione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. ovvero dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di uno sfuggente riferimento all'importo dell'imposta evasa, senza confrontarsi con i parametri richiesti dall'art. 131-*bis* cod. pen. ovvero dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000.

2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio. Argomenta il ricorrente che la motivazione sarebbe del tutto apparente, laddove, per un verso, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza valutare il contegno *post factum* dell'imputato, e, per altro verso, ha rigettato la richiesta di determinare la pena nel minimo edittale.

2.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione, laddove ha rigettato il motivo di appello concernente l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal G.u.p. il 30 maggio 2018.

3. In data 28 dicembre 2020 il difensore, avv. Tommaso Raschellà, ha inviato note difensive a sostegno del ricorso, in controdeduzione alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal Procuratore Generale con atto del 30 novembre 2020, con cui insiste nell'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Appare opportuno prendere le mosse dalla recente sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2019, n. 222, ^{cive} ~~perché~~, ponendosi in continuità rispetto alla sentenza n. 43 del 2018, contiene una puntuale e aggiornata ricapitolazione dello stato della giurisprudenza, anche sovranazionale, a proposito del rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo, il cui esito sia l'applicazione di una sanzione avente comunque natura penale.

2.2. La questione sottoposta allo scrutinio della Corte riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU -, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli.

2.3. Nel dichiarare l'inammissibilità della questione, la Corte costituzionale ha richiamato la più recente giurisprudenza europea (tanto della Corte EDU quanto della Corte di giustizia dell'U.E.), secondo la quale la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del *ne bis in idem*.

Nella fondamentale sentenza A e B contro Norvegia, la Grande Camera della Corte EDU ha ritenuto che debba essere esclusa la violazione del diritto sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra i due procedimenti - amministrativo e penale, che sanzionano il medesimo fatto - sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto; legame che deve essere ravvisato, in particolare: a) quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; b) quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l'interessato; c) quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; d) quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l'interessato, in rapporto alla gravità dell'illecito. Al contempo, come già affermato dalla sentenza n. 43 del 2018 - si dovrà valutare, ai fini della verifica della possibile lesione dell'art 4 Prot. n. 7 CEDU, "se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto".

A conclusioni sostanzialmente coincidenti è pervenuta la Grande sezione della Corte di giustizia, nelle tre sentenze coeve del 20 marzo 2018 (rispettivamente in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri, in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e CONSOB, e in causa C-524/15, Menci).

A parere del supremo giudice dell'Unione, infatti, la violazione del *ne bis in idem* sancito dall'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) non si verifica alle seguenti condizioni: a) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari, sempre che b) il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l'interessato, e c) assicurati comunque che il complessivo risultato sanzionatorio non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione.

Alla luce dei criteri appena rammentati, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza Menci, conclude nel senso che la disciplina italiana in materia di omesso versamento di IVA, riservando la perseguibilità in sede penale alle sole

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

violazioni superiori a determinate soglie di imposta evasa e attribuendo tra l'altro rilevanza, in sede penale, al volontario pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative, appare conformata in modo tale da "garantire" – sia pure "con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio" – che "il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell'obiettivo" di assicurare l'integrale riscossione dell'IVA (par. 57).

Di conseguenza, secondo la Corte di giustizia il complessivo regime sanzionatorio e procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento di IVA non si pone in contrasto, in linea generale, con il *ne bis in idem* riconosciuto dalla Carta; tuttavia, resta affidato al giudice nazionale il compito di verificare che, nel caso concreto, "l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso" (sentenza Menci, par. 64).

2.4. Così ricapitolati gli approdi della giurisprudenza sovranazionale, la Corte costituzionale ha messo in luce la diversità del caso sottoposto al suo scrutinio, perché, secondo il remittente, vi sarebbe una *radicale* contrarietà al *ne bis in idem* dell'attuale sistema di "doppio binario" sanzionatorio e procedimentale, così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di omesso versamento di IVA; con la conseguenza che tale principio *sarebbe* sempre violato allorché il contribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa, per la medesima violazione sia anche sottoposto a un procedimento penale: una conclusione che, nella sua radicalità, si pone in contrasto con l'indicato orientamento della giurisprudenza sovranazionale.

3. Su questa linea, d'altronde, è allineata la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale ha affermato il principio secondo cui non sussiste la violazione del *ne bis in idem* convenzionale nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B. contro Norvegia" del 15 novembre 2016

(Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018 - dep. 07/02/2019, Giannino, Rv. 275833-04; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017 - dep. 14/02/2018, Servello, Rv. 272588).

4. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è attenuta ai principi richiamati.

4.1. La Corte d'appello, in primo luogo, ha correttamente accertato la sussistenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra il procedimento amministrativo e quello penale, che presero avvio pressoché contestualmente: l'avviso di accertamento e l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. furono notificati al Cella, rispettivamente, il 9 aprile 2015 e il 16 aprile 2015.

Né, in senso contrario, rileva la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che nel 2015 si concluse il procedimento amministrativo, mentre risulta ancora pendente il processo penale.

Si osserva, in primo luogo, che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non risponde a verità che il procedimento amministrativo si sia definito nel 2015; come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2018, l'avviso di accertamento è stato definito dal contribuente in acquiescenza, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 218 del 1998, mediante un piano di ammortamento concordato con l'Agenzia delle Entrate e il pagamento dell'ultima rata è avvenuto solo il 5 marzo 2018.

In ogni caso, il requisito della connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta va valutato con riferimento all'avvio dei procedimenti, i quali, essendo governati da regole e principi affatto diversi, hanno necessariamente tempi di definizione non coincidenti, anche in ragione delle differenti modalità di formazione ed acquisizione della prova e dei mezzi di impugnazione previsti nei rispettivi ordinamenti.

4.2. Sotto il profilo probatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come non sussiste alcuna duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, posto che l'accertamento eseguito in sede tributaria è sostanzialmente confluito nel giudizio penale.

Del resto, come ricordato nell'indicata sentenza n. 222 del 2019, numerose sono le disposizioni che consentono forme di circolazione del materiale probatorio raccolto dall'indagine penale all'accertamento tributario e viceversa (art. 63, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63, art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e, specularmente, art. 220 disp. att. cod. proc. pen.), così come è pacifica la possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel processo tributario facciano ingresso nel processo penale, ex art. 234 o 238-*bis* cod. proc. pen., quali prove valutabili ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.

4.3. Con riguardo alla proporzionalità della sanzione, la Corte territoriale ha rilevato come, ai sensi dell'art. 13-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, il primo giudice abbia decurtato la pena della metà, senza applicare le sanzioni accessorie: a dimostrazione che l'ordinamento italiano, nell'irrogare la sanzione penale, tiene in debita considerazione gli esiti della procedura amministrativa.

Di conseguenza, non è manifestamente illogica la conclusione, affermata dalla Corte territoriale, secondo cui la pena complessivamente inflitta non appare particolarmente gravosa, anche considerando che, nel caso in esame, nel procedimento amministrativo la sanzione è stata applicata nella misura minima, con riduzione delle sanzioni nella misura di un sesto, e nel procedimento penale all'imputato, oltre alla circostanza attenuante ex art. 13-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Come rilevato dalla Corte territoriale, il sistema del "doppio binario" è giustificato dalla rilevanza degli interessi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure: mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero e alla tassazione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria. In altri termini, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte particolarmente allarmanti (essendo previste soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue, infatti, legittimi scopi di rafforzare l'effetto deterrente spiegato dalla mera previsione di quest'ultima, di esprimere la ferma riprovazione dell'ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei, nonché di assicurare *ex post* l'effettiva riscossione degli importi evasi da parte dell'amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all'integrale saldo del debito tributario.

Del resto, non va sottaciuto che, secondo la giurisprudenza delle due Corti europee, l'eccessiva onerosità per l'interessato dei procedimenti amministrativo e penale deve essere esclusa allorché essi risultino avvinti da una stretta connessione sostanziale e temporale.

4.4. Si osserva, infine, che la prevedibilità del sistema del doppio binario è *in re ipsa*, dal momento che la legislazione italiana stabilisce chiaramente la sanzionabilità in via amministrativa della violazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 da un lato, e in via penale della dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 dall'altro.

5. Il secondo motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili dedotti.

5.1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena

detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richiesta la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitudine del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danno e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Declinando i principi ora evocati ai reati che prevedono una soglia di punibilità, l'offesa in tanto può definirsi di speciale tenuità in quanto il superamento di detta soglia sia limitato in misura percentualmente assai contenuta.

Nel caso di specie, invece, l'importo della somma evasa è di molto superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, che, all'epoca di commissione del fatto, era pari a 150 mila euro, di talché i giudici di merito hanno correttamente escluso che l'offesa possa qualificarsi di particolare tenuità, proprio in considerazione dell'ammontare dell'imposta evasa come risulta dal capo di imputazione.

Né sulla valutazione dell'offesa in termini di particolare tenuità incide la circostanza che l'imputato abbia in seguito estinto il debito tributario, trattandosi di una condotta successiva alla commissione del reato e che trova autonoma disciplina nell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

5.2. Altrettanto correttamente i giudici di merito hanno negato i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per la cui operatività si richiede "l'integrale pagamento

degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali".

Nel caso di specie, difetta il requisito previsto dalla seconda parte della disposizione ora richiamata, in quanto il Cella ha sì pagato il dovuto, ma solo dopo la notifica del relativo avviso di accertamento, mediante un piano di ammortamento pattuito con l'Agenzia delle Entrate, che si è perfezionato il 5 marzo 2018 con il pagamento dell'ultima rata.

6. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con riguardo ad entrambi i profili dedotti.

6.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (*ex multis*, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena.

Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno ravvisato alcun elemento su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non lo stato di incensuratezza, insufficiente a tale scopo per espressa previsione di legge, e nemmeno il pagamento del dovuto, il quale integra la circostanza attenuante prevista dall'art. 13-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, correttamente applicata dai giudici di merito, sicché tale elemento non può giustificare un'ulteriore mitigazione della pena ai sensi dell'art. 62-*bis* cod. pen.

6.2. Quanto, infine, al secondo profilo, la misura della pena, come osservato dalla Corte territoriale, è stata determinata in misura assai blanda, prossima al minimo edittale, sicché è stata valutata congrua in relazione alla non trascurabile gravità del fatto, desumibile dagli importi delle imposte evase. Si tratta di un giudizio di fatto logicamente motivato che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

Invero, il ricorso non solo non è autosufficiente, non avendo il ricorrente allegato l'ordinanza impugnata, ma, in ogni caso, è totalmente generico, non essendo spiegata l'incidenza, sull'apparato motivazionale della sentenza impugnata, del rigetto della questione preliminare disattesa in primo grado all'udienza del 30 maggio 2018, peraltro nemmeno precisata in ricorso.

8. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/01/2021.